

CODICE ROSSO: L'IPOCRISIA DI UN GOVERNO NEMICO DELLE DONNE

*Prima di parlare di cosa sia il codice rosso, e quali le sue implicazioni, occorre partire da un punto: a presentare questo disegno di legge è un Governo a guida Lega-M5S (il disegno di legge è firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dai Ministri Salvini, Trenta, Bongiorno, Tria), la stessa maggioranza che ha incardinato il testo del senatore leghista **Pillon** sull'affido condiviso, **un provvedimento maschilista e reazionario** che colpisce le donne più deboli e non guarda al supremo interesse del minore e che rischia di intrappolarle in relazioni violente, mettendo a repentaglio la loro incolumità e quella dei loro figli. Un Governo che, per il tramite del Ministro della famiglia Fontana, dà il patrocinio al "Congresso delle famiglie" di Verona dove la famiglia naturale viene usata come grimaldello per scardinare anni di battaglie di libertà e per affermare tesi retrograde e antistoriche; un Governo di ipocriti perché il decreto sul reddito di cittadinanza penalizza proprio le famiglie, le famiglie più numerose, le famiglie con disabili ed esclude da "quota 100" principalmente le donne.*

*In generale, questo **Governo e questa maggioranza**, sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, **stanno facendo arretrare il nostro Paese** sia politicamente, sia culturalmente, con un esito che può essere molto pericoloso per i diritti di tutte le donne. Siamo inoltre in un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle **appartenenze razziali e nazionali** degli uomini violenti.*

*Diversamente da quanto sta accadendo adesso, la scorsa legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi a guida PD che si sono succeduti per il **contrasto alla violenza di genere**. Non a caso, uno dei primi atti del Parlamento è stata la **Ratifica della Convenzione di Istanbul**, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Ed è proprio quella Convenzione a far emergere quanto l'assenza di **parità di genere**, per la quale questo **Governo non sta facendo assolutamente nulla**, e il fenomeno della violenza siano correlati.*

*Tutto il lavoro svolto ha sempre perseguito tre obiettivi: **prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime**. In questa direzione nella **scorsa legislatura** sono andate le modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.*

È quindi evidente che su questo tema non c'è, e non ci sarà mai, alcuna preclusione o opposizione preconcepita a qualsiasi provvedimento utile a contrastare la violenza sulle donne e su qualunque vittima vulnerabile.

*Questa considerazione però non cancella **tutti i nostri dubbi sull'iniziativa del Governo**.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia [all'iter](#) parlamentare del disegno di legge del Governo "Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" AC 1455 e ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati. Nel corso dei lavori in Commissione Giustizia, al testo del Governo si sarebbero dovute abbinare le altre proposte di legge in materia, tra le quali quella a prima firma Lucia Annibaldi (PD) AC [1457](#) e procedere alla stesura di un testo unificato di tutte le proposte. La maggioranza ha invece deciso di adottare come testo base solo quello del Governo escludendo la possibilità che l'opposizione potesse dare il suo contributo all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso.

PERCHÉ IL PD SI È ASTENUTO

Le criticità del "codice rosso"

Il testo del Governo riguarda il cosiddetto "**codice rosso**", cioè l'**obbligo per il pubblico ministero di sentire entro 3 giorni le vittime** di presunti maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, atti persecutori e reati collegati.

L'intento di tale norma, in sé, può essere senz'altro condivisibile, ma la differenza fondamentale rispetto al risultato e rispetto all'efficacia la fa la soluzione che si trova e che si propone. Questo **provvedimento vuole in realtà rafforzare e non introdurre una corsia preferenziale** per tali procedimenti, **perché la trattazione prioritaria**, anche per quanto riguarda la fase delle indagini, **è già stata inserita e prevista nella cosiddetta legge sul femminicidio del 2013, fatta dal PD.**

Così come evidenziato anche nel corso delle **audizioni** di magistrati specializzati nelle indagini sulle violenze contro le donne e i minori, il "**codice rosso**", così come è stato approvato, **rischia di essere "inutile, difficilmente applicabile e potenzialmente dannoso"**.

La procuratrice aggiunta di Roma, **Maria Monteleone, coordinatrice del pool anti-violenze**, nella relazione consegnata alla Commissione Giustizia della Camera dopo l'audizione del 20 febbraio 2019, ha affermato che l'obbligo proposto «è una **misura che aggrava il rischio di vittimizzazione secondaria della vittima**, perché aumenta il numero di volte in cui viene sentita, peraltro non nel contraddittorio delle parti». Ogni volta che si costringe una persona a ripercorrere ciò che ha subito si infligge un **aggravio di sofferenze** che potrebbe essere dannoso non solo alle parti lese, ma pure alle indagini e ai successivi processi, col rischio di contraddizioni nei racconti e ostacolare la raccolta delle prove.

Inoltre, **un obbligo così generalizzato ed in tempi così ristretti** (il PM deve sentire la vittima entro 3 giorni), appare non utile e, di fatto, corre il **rischio di paralizzare gli uffici di procura**, perché riguarderebbe tutte le notizie astrattamente inquadrabili nelle categorie indicate, in **assenza di un vaglio serio sulla fondatezza della denuncia** e, soprattutto, in **assenza di una attualità della condotta criminosa e di esigenze di protezione della denunciante**; potrebbe dunque essere del tutto inutile anche per chi è chiamato a rendere

le dichiarazioni se quelle che ha già rese sono esaustive in relazione ai fatti denunciati ed allo stato delle indagini.

Anche l'associazione **Telefono rosa**, così come tutte le altre associazioni e centri antiviolenza che da sempre si occupano di questo tema, hanno detto, nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia, che **un termine così ristretto – tre giorni – è sia utopistico, che insidioso e malsicuro**. È utopistico perché qualsiasi operatore del diritto è a conoscenza di quanto sia oberata ogni segreteria dell'ufficio del pubblico ministero e che sarebbe concretamente impraticabile riuscire a sentire la persona offesa in così poco tempo. È insidioso e malsicuro perché la persona offesa non avrebbe il tempo materiale per mettere al sicuro se stessa e i propri figli. Quindi, in realtà, il **“codice rosso” può diventare un rischio per la persona offesa**. Telefono rosa sostiene che bisognerebbe piuttosto focalizzare l'attenzione sui soggetti che si interfacciano con persone vittime di reati endofamiliari, implementando in ogni procura i *pool* di pubblici ministeri con idonea formazione sulla dinamica con cui vengono posti in essere tali reati.

Resta inoltre il **ragionevole dubbio** che si tratti di una **mera operazione di comunicazione e propaganda** da parte del Governo. Non si capisce, infatti, perché, se è davvero così fondamentale che la persona offesa, vittima di violenza, debba essere sentita nel giro di soli tre giorni, il Governo inserisce un termine meramente ordinatorio e non perentorio. La norma non prevede infatti alcuna conseguenza legata all'eventuale mancata osservanza del termine di tre giorni.

Nonostante ciò, **tutti gli emendamenti che raccoglievano tali osservazioni**, provenienti dal PD e da altri gruppi di opposizione, ma non solo, **sono stati respinti**. Resta quindi una **norma** che nelle intenzioni vuole introdurre una sorta di **corsia preferenziale alle denunce**, imponendo indagini più rapide, ma che di **fatto rischia di essere controproducente**.

Il no all'arresto in “flagranza differita”

Anche la **nostra proposta di inserire l'ipotesi di arresto in flagranza differita è stata respinta**. Si tratta della **possibilità di procedere all'arresto in flagranza di reato** (per l'ipotesi di reato di maltrattamento in famiglia) **entro le 48** ore dalla consumazione del delitto (ipotesi di c.d. arresto differito ora previsto, per esempio, per i reati commessi nell'ambito di manifestazioni pubbliche) e ciò al **duplice fine di superare l'orientamento espresso dalla Cassazione¹ e di consentire alla polizia giudiziaria di costruire**, sul piano dell'acquisizione delle prove, **l'abitualità della condotta maltrattante, nonché di accorciare drasticamente i tempi di messa in protezione della vittima** mediante un intervento di polizia giudiziaria assolutamente efficace e risolutivo. Si ricorda che la vittima, attualmente, viene collocata in una casa rifugio in attesa che venga emessa una misura cautelare a carico dell'aggressore con una evidente distorsione dell'intervento che costringe la parte lesa a nascondersi quando dovrebbe essere l'autore del reato ad essere messo in una condizione di limitazione della sua libertà personale tale da consentire alla donna di sentirsi protetta.

¹ La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 39131/16 del 24/11/2015 ha stabilito che non possa “procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto”, escludendo in concreto la legittimità dell'atto allorché si verifichi l'ipotesi del c.d. inseguimento investigativo il quale ricorre quando l'autore non viene trovato sul luogo della consumazione del reato ma viene rintracciato sulla base delle informazioni assunte (è il caso tipico del maltrattante il quale normalmente si allontana prima dell'intervento della polizia giudiziaria).

La battaglia vinta sul *revenge porn*: il nuovo reato

Si ricorda inoltre che è solo grazie alla nostra battaglia, a quella delle donne dei gruppi di opposizione, che **la maggioranza è tornata sui suoi passi** e la Camera ha **approvato all'unanimità** l'introduzione del **reato del cosiddetto *revenge porn*** per contrastare la **diffusione di video o immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.**

Il nuovo reato 612-ter del codice penale punisce chi diffonde questi contenuti privati con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde al fine di recare loro nocimento. Si prevede anche che la pena aumenti se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena viene poi aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Zero risorse. Nulla sulla prevenzione della violenza e la rieducazione

Nel testo ci sono dei **grandi assenti**, ovvero tutto ciò che serve veramente dal **punto di vista culturale a prevenire la violenza di genere e a rieducare l'autore del reato per prevenire le recidive.**

Si tratta, infatti, di un provvedimento a invarianza finanziaria, il che significa che tutta la parte su specializzazione delle forze di polizia, o quella su rieducazione e trattamento dei condannati (fondamentale per evitare il rischio di recidiva quando escono dal carcere) non potrà essere attuata. Addirittura è stato bocciato un emendamento PD che finanziava la legge con 10 milioni, individuando anche la copertura finanziaria.

L'unica cosa che è stata fatta è un **incremento delle pene che, però, non risolve la questione**, né previene il compimento di tali delitti. Si sarebbe, semmai, dovuti intervenire sulla fase cautelare a carattere protettivo, ma la nostra proposta emendativa è stata respinta.

E a dirlo sono, ancora una volta, anche le associazioni sentite nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia (Telefono Rosa, Dire...). **Non si può parlare di interventi sulla rieducazione e la prevenzione della recidiva a costo zero.**

Non risolve la questione neanche l'emendamento approvato in Aula che prevede di subordinare la sospensione condizionale della pena per alcuni reati alla **partecipazione a specifici corsi e percorsi di recupero** presso enti e associazioni che si occupano di prevenzione e rieducazione. Un principio corretto, se non fosse che gli oneri per la partecipazione a tali corsi siano a carico del condannato. Ciò significa **l'introduzione di una distinzione per censo per l'applicazione dei benefici di legge**: se si hanno i soldi per pagare i corsi di recupero si può accedere alla sospensione condizionale della pena, diversamente non lo si potrà fare.

Le misure contenute nel provvedimento cosiddetto "codice rosso" sono quindi misure essenzialmente di natura processual-penalistica mentre, quelle volte alla formazione delle forze di polizia, senza lo stanziamento di risorse, non sarà attuabile nei suoi aspetti più importanti.

È opportuno, inoltre, ricordare che **questa maggioranza nella scorsa legge di bilancio ha brutalmente tagliato le risorse** destinate al processo penale, nonché moltissime risorse destinate al funzionamento del sistema giustizia, per non parlare dell'atteggiamento complessivo sul tema dell'esecuzione della pena, sull'attuazione delle riforme dell'ordinamento penitenziario, sull'esecuzione penale esterna, **con le sue inevitabili ricadute in termini di mancata rieducazione e reinserimento dei condannati, pericolose per la prevenzione della recidiva e per la protezione delle vittime.**

APPENDICE

Statistiche².


L'Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio hanno reso disponibile, sul sito dell'ISTAT, un apposito [portale internet](#), che fornisce un **quadro informativo integrato** sulla violenza contro le donne in Italia.

Dati statistici aggiornati sul tema della violenza contro e donne possono essere tratti dalla [Relazione finale](#) della **Commissione parlamentare sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere** costituita presso il Senato che nel 2017 ha svolto un'intensa attività conoscitiva, elaborando in modo sistematico i dati forniti, durante le audizioni, soprattutto da ISTAT, Ministero dell'Interno e Forze dell'ordine. L'Ufficio Valutazione Impatto del Senato, inoltre, il 25 novembre 2018 ha pubblicato il report [In difesa delle donne](#), che contiene anche approfondimenti sulle attività di tutela delle vittime realizzate a livello regionale.


Ulteriori dati statistici, relativi al 2017, sono contenuti nella **Relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata** (DOC XXXVIII, n. 1, presentato il 20 dicembre 2018). Come richiesto dall'[art. 3 del decreto-legge n. 93 del 2013](#), infatti, la Relazione contiene uno specifico capitolo dedicato all'analisi criminologica della violenza di genere.

La Relazione, analizzando i reati di atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali per gli anni 2015, 2016 e 2017, evidenzia un'assoluta prevalenza delle vittime di genere femminile la cui incidenza, sul totale delle vittime, mostra però un decremento tra l'anno 2015 e 2016 (-0,52%) mentre, nell'anno 2017, si torna sostanzialmente ai valori fatti registrare nel 2015. Un'analisi delle vittime per nazionalità mostra un lieve ma costante incremento delle vittime straniere.

² Ufficio Studi Camera – Giustizia - [Violenza contro le donne](#).



Tra i dati più significativi riportati dalla Relazione si evidenzia come in ambito familiare affettivo, se nel 2008 le donne rappresentano il 58,42% del totale delle persone uccise, nel 2013 la percentuale è del 69,44%, nel 2016 del 72,26% (con 112 vittime di sesso femminile rispetto alle 155 persone uccise). Tuttavia, nel 2017, tale percentuale scende al 67,38% con 95 vittime di sesso femminile rispetto alle 141 vittime totali registrate.



Per quanto riguarda il rapporto che lega la vittima del reato con l'autore, la relazione rileva che, per il 2017, nel 43,4% dei casi la donna vittima di omicidio volontario era legata da un

rapporto sentimentale con il suo autore (dato in notevole flessione rispetto al biennio precedente: 51% nel 2015 e nel 2016).

Si ricorda, inoltre, che il **Ministero della Giustizia** nel 2017 ha pubblicato [Femminicidio in Italia. Inchiesta statistica \(2010-2016\)](#), a cura della [Direzione generale di statistica](#).

Il documento censisce le uccisioni di donne da parte di uomini nel quinquennio 2012-2016 evidenziando una media di 150 omicidi all'anno [157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel 2016] e raccoglie le evidenze statistiche (e le storie) raccolte dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l'esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione.

L'indagine rileva che nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si scopre che in circa il 75% dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare, all'interno cioè di quell'ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più.